

Il giorno 15 luglio 2013 in Pavia

tra

ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, rappresentato dal geom Mario Macellari, assistito dal Direttore dott. Mario Righini e dalla responsabile sindacale Vanna Barbieri;

e

Le federazioni provinciali e territoriali di Pavia della **FENEAL UIL** rappresentata rispettivamente dal segretario provinciale G.Claudio Succi e dai sigg. Antonio Sechi e Manuela Ciullo, della **FILCA CISL** rappresentata dal segretario provinciale Silvio Baita e dal sig. Giovanni D'Antuono e della **FILLEA CGIL** rappresentata dal segretario provinciale Luigi Marozzi e dal sig. Roberto Rocchi.

Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro dell' 8 novembre 2006, in base al verbale di accordo del 19 aprile 2010, da valere nella provincia di Pavia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL suindicato per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

- 1) CONTRASTO DELLA CONCORRENZA SLEALE E DEL LAVORO IRREGOLARE
- 2) INDENNITA' DI MENSA e TRASPORTO
- 3) PRESTAZIONI CASSA EDILE e REQUISITI ASSISTENZE
- 4) FORMAZIONE
- 5) BORSA LAVORO PROVINCIALE
- 6) RAZIONALIZZAZIONE ENTI BILATERALI EDILIZIA
- 7) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
- 8) DECORRENZA E DURATA

CONTRASTO DELLA CONCORRENZA SLEALE E DEL LAVORO IRREGOLARE

Il rinnovo dell'integrativo provinciale deve essere occasione per avviare un momento di discussione comune per condividere alcune azioni e impegni per facilitare la soluzione ad una crisi che da parecchi anni investe il settore dell'edilizia. Nella convinzione che al settore servono regole chiare che siano condivise da tutti, la regolarità contributiva, retributiva, il durc, le nuove regole sul part-time e sulla congruità, la trasparenza del settore, la lotta al lavoro sommerso e falso autonomo, possono essere iniziative per promuovere e tutelare il settore e valorizzare le professionalità dei lavoratori e delle imprese.

Anche nella nostra provincia la politica e le istituzioni pubbliche devono farsi carico dei problemi legati al settore con interventi che superino il vincolo del patto di stabilità per gli enti pubblici, con investimenti per opere pubbliche come scuole o infrastrutture o nel settore privato con incentivi per recuperi edilizi o di nuove costruzioni che favoriscano il risparmio energetico e la bioedilizia. Particolare attenzione va data ai lavori aggiudicati con il massimo ribasso e fuori dalle normali logiche di mercato, che sono il presupposto per una concorrenza sleale nel settore e per una mancata osservanza delle normali regole per la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro. In considerazione di tutto ciò le parti concordano di individuare in tempi brevi azioni e iniziative che portino all'attenzione dell'opinione pubblica il grave disagio del settore e coinvolgano gli enti pubblici locali del territorio e la prefettura affinché possano contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.



MENSA

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.

L'impresa, sia nel caso del servizio in cantiere sia nel caso di ricorso a ristori esterni, concorrerà al costo dei pasti nella misura massima di € 11,00 giornalieri.

Ove non si renda oggettivamente possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa erogherà ai propri dipendenti, a titolo di indennità sostitutiva, la somma di € 7,00 giornalieri corrispondenti a € 0,875 orari a far data dal 1 luglio 2013

Preso atto della volontà del sistema delle imprese di attivare comunque a far tempo da 1° gennaio 2014 la sperimentazione dell'erogazione dei buoni pasto in sostituzione dell'indennità sostitutiva di mensa le parti convengono di incontrarsi entro il 30/09/2013 per attivare una verifica congiunta, da ultimarsi entro e non oltre il 31/12/2013, finalizzata alla realizzazione di un'intesa che consenta alle imprese, per il tramite della Cassa Edile, l'erogazione ai lavoratori di buoni pasto per un controvalore corrispondente a quanto definito al comma precedente in materia di Indennità sostitutiva mensa, ferma restando l'incidenza di tale controvalore per il calcolo del TFR dei lavoratori.

Per i dipendenti impiegati l'indennità sostitutiva di mensa è fissata nella misura di € 7,00 giornalieri corrispondenti a € 151,37 mensili.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore applicati dalla singola azienda e/o cantiere.



TRASPORTO


A far data dal 1 luglio 2013, l'importo orario dell'indennità di trasporto, così come regolamentato dal vigente CCPL, sarà determinato nella misura oraria di € 0,13.

Contestualmente il contributo a carico delle imprese passerà dall'attuale 1,10% all' 1,20%.

Le parti confermano che il fondo "indennità trasporto" appositamente costituito dovrà essere monitorato entro il 30 settembre di ogni anno al fine di individuare la contribuzione di equilibrio tale da non determinare avanzi di gestione.


PRESTAZIONI CASSA EDILE

Preso atto della gravità della situazione economica generale e delle ripercussioni sul sistema della bilateralità edile pavese, le parti convengono d'incontrarsi entro il 30/9/2013 per procedere ad una verifica congiunta dell'insieme delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile da esperire entro e non oltre il 31/12/2013, finalizzata alla riqualificazione e riorganizzazione complessiva.



REQUISITI ASSISTENZE

Per avere diritto alle assistenze, il lavoratore deve risultare, alla data dell'evento o della presentazione della domanda, alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile o, se si trova in stato di disoccupazione, deve aver interrotto l'ultimo rapporto di lavoro da non più di sei mesi con un'impresa esercente l'attività edile o affine iscritta alla Cassa in regola con il versamento delle percentuali e delle contribuzioni dovute.



Il lavoratore, inoltre, deve aver maturato uno dei seguenti requisiti:

- 900 ore lavorative nel semestre precedente
- 1.800 ore lavorative nell'anno precedente

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per:

- malattia, infortunio e malattia professionale;
- sciopero;
- integrazione per sospensione o riduzione dell'attività con intervento della CIG;
- ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue;
- aspettativa;
- assenza ingiustificata solo se vi è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
- provvedimenti restrittivi adottati dall' autorità giudiziaria;
- previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Norme a tutela della maternità e paternità";
- assistenza a un parente disabile;
- donazione sangue;
- congedo matrimoniale;
- richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.

La presente pattuizione annulla e sostituisce quanto previsto in materia dall'accordo 21 ottobre 2009.

FORMAZIONE

Le parti sociali territoriali considerano strategico l'impegno delle imprese in materia di formazione professionale finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale. L'Esedil rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di progettare, programmare, promuovere e gestire l'attività formativa rivolta ai lavoratori, in particolare nell'ambito dell'apprendistato, della formazione per la sicurezza e della formazione continua. Le parti sociali convengono al fine di individuare e soddisfare le esigenze formative dei dipendenti del settore in modo efficace di istituire una commissione tecnica che veda la partecipazione della direzione Esedil e dei referenti esperti del sistema formativo associativo dell'industria e artigianato. Prioritario sarà l'utilizzo dei fondi interprofessionali FONDIMPRESA e FONDARTIGIANATO.

BORSA LAVORO PROVINCIALE

Visto che il CCNL 18 giugno 2008, prevede l'istituzione della Borsa lavoro quale "strumento per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata" e considerata la necessità di fornire alle imprese e ai lavoratori, soprattutto nell'attuale difficile contesto economico e produttivo, uno strumento valido ed efficace per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche attraverso la riqualificazione del personale espulso dai processi produttivi. Le parti convengono, con riferimento al progetto "Blen.it" definito dal Formedil nazionale sulla base dell'accordo stipulato dalle parti sociali a livello nazionale, di procedere all'attivazione della Borsa lavoro regionale edile della Lombardia attraverso l'inserimento nella sperimentazione avviata dal Formedil nazionale per incarico delle parti sociali e la ricerca delle opportune collaborazioni con i Centri per l'impiego operanti sul territorio regionale e di dare mandato alla Scuola edile della provincia di Pavia (ESEDIL) di predisporre il relativo progetto operativo che preveda la realizzazione di una banca dati provinciale collegata a quella nazionale, accessibile a lavoratori e alle imprese regolari, nella quale inserire:



- i *curricula* dei lavoratori interessati;
- le offerte di lavoro delle imprese;
- il programma dei corsi di qualificazione e di riqualificazione previsti in funzione degli investimenti programmati sul territorio;
- l'apertura di uno sportello informativo e di consulenza e assistenza per i lavoratori.

RAZIONALIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEGLI ENTI BILATERALI PARITETICI PROVINCIALI DELL'EDILIZIA

Gli Enti paritetici dell'edilizia, ormai da molti anni radicati sul territorio della provincia di Pavia, svolgono un ruolo insostituibile, concordemente riconosciuto ed apprezzato dalle Istituzioni, per la tutela dei lavoratori e per la crescita e la modernizzazione dell'industria delle costruzioni nel rispetto della legalità e della correttezza.

Tale ruolo è destinato ad ampliarsi e ad assumere connotazioni di sempre maggiore rilevanza sociale conseguente alle funzioni nodali che vengono progressivamente attribuite dalla contrattazione collettiva agli organismi bilaterali.

La grave crisi produttiva, che affligge il settore delle costruzioni anche in provincia di Pavia, con una significativa contrazione degli investimenti e dell'occupazione e con la conseguente riduzione nell'entità della contribuzione contrattuale destinata al funzionamento degli organismi bilaterali, impone un'approfondita riflessione per la riorganizzazione degli enti stessi, con il potenziamento delle loro capacità operative e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili, considerato che, anche dai livelli nazionali, provengono raccomandazioni in tale direzione allo scopo di migliorare i servizi, sfruttare le possibili sinergie e superare nei territori le duplicazioni organizzative esistenti con la connessa inevitabile dispersione di risorse.

Tutto ciò premesso le parti valuteranno le esigenze di riorganizzazione degli Enti bilaterali paritetici in funzione dell'equilibrio finanziario e gestionale del sistema nel suo complesso.

Tenuto conto dell'entità territoriale, demografica, economica della provincia di Pavia e della profonda crisi del settore delle costruzioni, le parti convengono sull'esigenza di verificare e definire, entro il 31/12/2013, anche alla luce delle eventuali indicazioni che dovessero emergere a livello nazionale e regionale, la configurazione dell'attuale struttura organizzativa degli Enti bilaterali paritetici dell'edilizia al fine di assicurarne la sopravvivenza e la massima efficacia nell'esercizio dei propri compiti e l'ottimale gestione delle ridotte risorse disponibili.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

L'Elemento variabile della retribuzione, di seguito EVR, stabilito dal vigente CCNL industria edile, viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, nella provincia di Pavia e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e i versamenti in cassa edile e sarà calcolato sulle ore di effettivo lavoro denunciate in Cassa Edile.

La disciplina come sotto individuata sarà comune sia per le Imprese edili industriali sia per quelle artigiane che applicano il presente contratto.

La misura massima erogabile dell'Evr per il periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale, è fissato nella misura del 6% dei minimi in vigore dalla data del 1° gennaio 2010.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile della provincia di Pavia correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività territoriali, sono utilizzati i seguenti indicatori, con la corrispondente incidenza ponderale:

parametri territoriali

Incidenza ponderale

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2. monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	20%
4. valore ISTAT della produzione nelle costruzioni	5%
5. ore complessive di Cig denunciate in Cassa Edile	25%

Le parti si incontreranno annualmente nel mese di gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'Evr erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.

Per determinare la misura dell'EVR erogabile le parti procederanno al raffronto dei cinque parametri territoriali effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

In ogni caso, nell'effettuare il raffronto tra i parametri sopra indicati, le parti si riservano di stabilire, per ogni singolo parametro, indici di tolleranza mirati a consentire una più generale valutazione complessiva dell'andamento del mercato del lavoro territoriale.

Per le verifiche riguardanti gli anni successivi, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà avanti di un anno.

Se all'atto della verifica annuale condotta dalle parti sociali, da effettuarsi nel mese di gennaio, tutti e 5 i parametri territoriali risulteranno negativi, si procederà a comunicare alle aziende che non ci sarà erogazione dell'EVR per l'anno verificato.

Se tutti e 5 i parametri risulteranno positivi si comunicherà la possibilità di erogazione nella misura del 100% dell'importo dell'EVR erogabile, altrimenti si procederà come segue:


- con uno parametro positivo non si darà luogo all'erogazione dell'EVR;
- con due parametri pari o positivi, E.v.r. verrà riconosciuto nella misura del 30%;
- con tre parametri pari o positivi l'E.v.r. verrà riconosciuto nella misura del 50%
- con quattro parametri pari o positivi l'E.v.r. verrà riconosciuto nella misura del 80%

Nel caso in cui un parametro non fosse disponibile, lo stesso non verrà conteggiato e si procederà alla verifica con i rimanenti parametri.

A titolo di esemplificazione se sono disponibili quattro parametri ed uno non è disponibile o pari a zero, si considerano utilizzabili ai fini del calcolo dell'erogabilità solo 4 parametri valutabili residui.

E' comunque fatta salva la verifica dei parametri aziendali di cui sopra prima di procedere all'erogazione.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.



CLAUSOLA SALVAGUARDIA AZIENDALE

In tutti i casi in cui a livello territoriale venga riconosciuto l'EVR a seguito delle risultanze positive dall'applicazione degli indicatori provinciali l'impresa potrà effettuare la seguente verifica:

Confrontare, con i dati in suo possesso, i seguenti due parametri:

- a) **ore lavorate denunciate in Cassa Edile;**
- b) **volume d'affari Iva**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. Per le dichiarazioni IVA dell'anno più recente del triennio di riferimento, ove non ancora disponibile, potrà essere utilizzata la comunicazione dati IVA presentata all'Agenzia dell'Entrate, depurata dalle operazioni extra caratteristiche.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

I parametri aziendali sono riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo nell' EVR Territoriale.

Qualora dal raffronto dei due parametri dovessero risultare variazioni pari a zero o positive, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella intera misura stabilita a livello provinciale.

Qualora soltanto uno dei suddetti due parametri risultasse positivo, l'impresa dovrà erogare, il 50 % della intera somma EVR stabilita a livello provinciale.

Qualora entrambi i parametri risultassero negativi, l'azienda non dovrà erogare l'EVR stabilito a livello provinciale.

L'azienda per usufruire della riduzione o dell'esenzione è tenuta ad inviare alla cassa edile di Pavia l'autodichiarazione sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto.

Fatta salva la verifica da parte della commissione tecnica istituita presso la cassa edile composta dalle OO.SS e ANCE PAVIA firmatarie del presente contratto da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione, la riduzione o l'esenzione del pagamento dell'EVR avrà effetto a partire dal mese successivo all'invio dell'autodichiarazione. L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con la commissione comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. In caso di verificate difformità rispetto all'autocertificazione la ditta dovrà pagare l'Evr nella misura territorialmente individuata, senza tener conto di alcuno dei parametri aziendali, in quanto l'autocertificazione prodotta sarà da considerarsi nulla. La cassa edile provvederà con cadenza quindicinale a convocare la commissione a fronte della documentazione ricevuta dalle aziende.

Trattandosi di retribuzione variabile gode dei benefici di legge previsti in materia di detassazione e di decontribuzione.

VERIFICA E DETERMINAZIONE ANNUALE DELL'EVR

Per determinare la misura dell'Evr erogabile nel 2013 il triennio di riferimento sarà quello relativo agli anni 2008/2007/2006.

Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente 2007/2006/2005.

Il calcolo dell'EVR si ottiene utilizzando i parametri della tabella A.





Tabella A

	INDICATORI	INDICE TOLLERANZA	MEDIA TRIENNIO 2005/2006/2007	MEDIA TRIENNIO 2006/2007/2008	% raffronto	PERCENTUALE	RISULTATO %
1	N. lavoratori iscritti cassa	0	9.727	10.832	+11,36	25%	+2,84
2	M.S. Cassa Edile	0	79.000.000	87.633.000	+10,93	25%	+2,73
3	Ore di lavoro denunciate in cassa	0	9.377.874	10.059.346	+7,27	20%	+1,45
4	ISTAT	0	756	805	+6,48	5%	+0,32
5	cigo -cigs Deroga	0	295.583	313.884	+6,19	25%	+1,55

Per gli anni successivi le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno per determinare l'EVR anche individuando nuovi parametri.

Le parti si danno atto altresì che la struttura dell'EVR così come individuato e secondo la tabella sopra indicata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta decontribuzione sugli importi erogati a questo titolo, nonché l'eventuale diritto del lavoratore all'applicazione di normative che prevedano formule di riduzione IRPEF in relazione ad incrementi di produttività. A tal fine ANCE PAVIA provvederà al deposito del presente accordo nei termini di legge. Le parti sociali, dopo attente verifiche sull'andamento del settore, concordano che per gli anni 2011 e 2012 non ci sarà alcuna erogazione a titolo di EVR, mentre per l'anno 2013, con decorrenza dal 1/07/2013 l'Evr, considerata la perdurante crisi congiunturale, verrà erogato nella misura del 30% del valore massimo del 6% indipendentemente dai risultati degli indicatori di cui alla tabella A.

Tabella B

LIVELLO	VALORE MENSILE EVR	VALORE ORARIO EVR
7	25,53	0,15
6	22,98	0,13
5	19,15	0,11
4	17,88	0,10
3	16,61	0,10
2	14,94	0,09
1	12,77	0,07

Le imprese di nuova iscrizione alla Cassa Edile e quelle non attive sul territorio provinciale da più di 12 mesi, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata dalle Parti Sociali con il presente CCPL.

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE PROVINCIALI

A far data dal 1 luglio 2013 le quote di adesione contrattuale provinciali a carico dei lavoratori dipendenti, determinate nelle percentuali dagli accordi provinciali in essere, saranno computate su tutti gli elementi della retribuzione, di cui all'art. 24, comma 3 del vigente CCNL., aumentati della percentuale GNF del 18,50% accantonata presso la Cassa Edile e della percentuale del 4,95% per riposi annui erogata ai lavoratori mensilmente in busta paga, per una maggiorazione totale pari al 23,45%.


DECORRENZA E DURATA

Il presente CCPL entra in vigore il 1° luglio 2013 ed avrà validità fino al 31/12/2013.


ANCE PAVIA




FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



Spett.
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA
DI PAVIA
Via Damiano Chiesa, 25
27100 PAVIA

Spett.
ANCE PAVIA
Via Paolo Diacono, 5
27100 PAVIA


luogo e data

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e CCPL 15 luglio 2013- Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa, in ottemperanza a quanto previsto dal CCPL sottoscritto in data 15 luglio 2013, dichiara di non aver raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno 2013, la sottoscritta impresa non erogherà l'EVR/erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 50% dell'EVR definito a livello territoriale. 

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali previsto dalla vigente normativa.

Distinti saluti.


L'impresa 